

## **Prime considerazioni per l'applicazione del Condono Edilizio in zona sismica Legge Regionale n. 21 del 3 novembre 2004**

### **Condono Edilizio**

1- ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (normativa nazionale sul condono edilizio), art 32 comma 25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche per il nuovo condono, ovvero per gli abusi eseguiti entro il 31 marzo 2003.

### **Restano pertanto valide le procedure già previste per il precedente condono edilizio:**

- Deposito di Certificato di idoneità sismica ai sensi dell'art. 35 L.47/85 (utilizzando il Mod RUED 5S , allegando la necessaria documentazione tecnica) se l'opera è conforme alla normativa sismica;
- Deposito di progetto di adeguamento sismico in caso contrario.

**NOTA** Il pagamento dell'Oblazione del Condono estingue anche i reati relativi alla Legge 64/74 e Legge 1086/71 (art. 38 Legge 47/85).

2- Tutti gli abusi, **qualsiasi sia l'epoca di realizzazione, devono essere conformi (o devono essere adeguati) alla normativa sismica vigente al 9 novembre 2004** (anche se realizzati prima della classificazione sismica).

Questo si può dedurre dalla lettura combinata del comma 27 art 32 D.L. 269/03 (di cui si ribadisce la validità nell'art. 21 comma 1 L.R. 21/04) che recita:

*"sono esclusi dal condono i seguenti immobili:*

*.....omissis....*

*b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003";*

e dell'art. 23 comma 2 lettera d) della Legge Regionale 21/2004 che prescrive tra la documentazione necessaria da allegare alla domanda di condono entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda *"la certificazione del rispetto della normativa antisismica vigente all'entrata in vigore della presente legge (9/11/2004) o della possibilità di eseguire opere di adeguamento antisismico"*.

### **Permessi in sanatoria (art. 17 Legge Regionale 21/04 – ex art. 13 L.47/85)**

1- Per i permessi a costruire rilasciati ai sensi dell'art. 17 della L.R.21/2004 si deve evidenziare il fatto che **la sanatoria è possibile solo se l'abuso è conforme alla normativa sismica vigente sia al momento dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda** di richiesta del Permesso in sanatoria.

Questo comporterà che per permessi relativi ad abusi richiesti dopo l'entrata in vigore di nuove normative e/o classificazioni sismiche (es. OPCM 3274) l'abuso dovrà essere conforme anche a questa nuova normativa.

### **Le autorizzazioni richieste dopo l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche dovranno essere redatte nel rispetto del DM 14/1/2008**

Ciò è previsto dall'art. 17 LR 21/04 comma 1:

*"il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono*

*ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda"*

il concetto è ribadito al comma 6:

*"Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assenti comunque denominati in materia di vincolo, geologico, idrogeologico, in materia igienico - sanitaria, nonché a quanto previsto dall'articolo 40 della L.r. 1/2004 (Deposito del Progetto ai sensi dell'art. 1 LR 25/82) e al comma 6 dell'articolo 23."*

L'art. 40 della LR 1/2004 è stato abrogato dalla L.R. 5/2010 entrata in vigore il 3 giugno 2010. il deposito del progetto è stato sostituito dalla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 in zona sismica di 1 e 2 categoria e, per i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione alle norme antisismiche anche in 3 categoria.

Si precisa inoltre che l'art. 14 della Legge Regionale 5/2010 ha regolamentato la procedura di presentazione della Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti prevedendo il deposito presso il Comune che ne trasmette copia alla Provincia.

Qualora a seguito della verifica tecnica o valutazione di sicurezza, sia necessario eseguire interventi, dovrà essere richiesta autorizzazione o effettuare deposito ai sensi degli artt. 8-9-10-11 L.R. 5/2010

2- La normativa Regionale non ha abolito gli art. 71-75 e 95-97 D.P.R. 380/01 che prevedono denuncia all'Autorità Giudiziaria degli abusi alla normativa per le opere in cemento armato e sismica, pertanto per gli abusi sanati con la procedura dell'art. 17 non si estinguono i reati penali previsti dalla Legge 64/74 e L.1086/71.

3- La L.R. 21/04, art. 16 prevede inoltre una ulteriore sanzione che dovrà essere applicata dalla Provincia:

*" Le violazioni delle norme in applicazione dell'articolo 40, comma 3 della Legge Regionale 1/2004 sono soggette anche alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 2.000 applicata dalla provincia in rapporto all'entità della violazione."*